

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 85

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)(7)(8)

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.

(1)(6)(10)(11)(23)

2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

- a)** formazione professionale degli operatori commerciali;
- b)** assistenza tecnica generale;
- c)** formazione e aggiornamento professionale;
- d)** aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;

- e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
- g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
- g bis)** formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) gestione delle risorse umane;
- i) sicurezza e tutela del consumatore;
- j) tutela dell'ambiente;
- k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
- n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

(17)(24)

2 bis. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 1 bis.

(25)

2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per lo svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).

(26)

2 quater. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

(27)

3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.

5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.

5 bis. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva, i CAT e il CATT FVG si dotano di un proprio sito internet.

(12)

6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.

(20)(21)(22)

7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla

Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)

8.

(ABROGATO)

(3)(13)(19)

8 bis.

(ABROGATO)

(5)(9)

9.

(ABROGATO)

(14)

10.

(ABROGATO)

(4)(15)(18)

10 bis. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT e al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni), e sue modifiche e integrazioni.

(16)

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
- 2** Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 16/2010
- 3** Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 22/2010
- 4** Comma 10 sostituito da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 22/2010
- 5** Comma 8 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
- 6** Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/2011
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 18/2011
- 8** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012
- 9** Comma 8 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 bis, L.R. 29/2005.
- 10** Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
- 11** Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
- 12** Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
- 13** Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
- 14** Comma 9 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

15 Comma 10 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

16 Comma 10 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

17 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016

18 Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 13, comma 3, L. R. 4/2016

19 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 13, comma 4, L. R. 4/2016

20 Comma 6 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 19/2016

21 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 12, L. R. 31/2017

22 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 13, L. R. 31/2017

23 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

24 Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

25 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

26 Comma 2 ter aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

27 Comma 2 quater aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023